



Torino, 18 luglio 2019

Protocollo 32/S/CR

A TUTTE LE SOCIETA'
ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DEL COMITATO REGIONALE
PIEMONTE VALLE D'AOSTA

CIRCOLARE N. 3

OGGETTO: Premi di preparazione – istruzioni per l'applicazione dell'art. 96 delle N.O.I.F.

Il Consiglio Federale, nella riunione del 30 maggio 2019, ha introdotto, tra le altre cose, la modifica dell'articolo 96 delle N.O.I.F. – Premio di Preparazione, istituto fondamentale nella valorizzazione economica dei giovani calciatori.

Tale modifica prevede che il premio di preparazione "spetti unicamente alle società della Lega Nazionale Dilettanti, per la valorizzazione di giovani calciatori passati dal vincolo annuale a quello pluriennale".

Sono, altresì, stati oggetto di modifica anche altri aspetti del dettato normativo quali il numero delle squadre beneficiarie appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) che è passato da 2 a 3 ed anche l'arco temporale di formazione di riferimento, ampliato da 3 a 5 anni. Nello specifico, è stata stabilita per ognuno dei club coinvolti la ripartizione di una quota corrispondente ad un quinto dell'intero premio di preparazione.

Il "premio di preparazione" consiste, in sostanza, nel pagamento di una somma alle società che hanno formato giovani calciatori e matura al momento della stipulazione del primo tesseramento con vincolo pluriennale. Tale premio ha il fine dichiarato di supportare ed incentivare la formazione di giovani calciatori e premiare le società dilettantistiche che si occupano del settore giovanile.



La nuova norma sul “premio di preparazione” è entrata in vigore il 1° luglio 2019 e lo stesso potrà, come detto, essere richiesto solo dalle società di L.N.D., a differenza del vecchio testo.

La norma prevede chiaramente che le società che hanno diritto al suddetto premio abbiano la possibilità di rinunciare o di trovare un accordo con le società tenute all' indennizzo, sempre tenendo conto che tale diritto sarà prescritto al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

In caso di mancato accordo con le stesse, il/i club che hanno contribuito alla formazione del calciatore possono far ricorso in primo grado alla Commissione Premi di Preparazione ed in secondo grado al Tribunale Federale - Sez. Vertenze Economiche.

È doveroso, però, menzionare che già negli scorsi anni l'art. 96 N.O.I.F. era stato oggetto di modifiche, principalmente per contrastare eventuali manovre elusive di società professionistiche relative al pagamento del premio, rendendo meritevoli dello stesso anche i club che tesserano temporaneamente o in via definitiva il calciatore nel corso della stessa stagione in cui viene firmato il vincolo pluriennale.

È importante, inoltre, sottolineare che il nuovo testo dell'art. 96 NOIF, che permette solo alle società iscritte alla L.N.D. di richiedere il premio di preparazione, influisce ovviamente sull'attività delle associazioni che svolgono attività a livello di Settore Giovanile e Scolastico, le cosiddette "scuole calcio di puro settore".

Fino all' introduzione della nuova norma, infatti, la Società di *Puro Settore giovanile*, che aveva formato il calciatore, aveva diritto a beneficiare del premio quando il giovane si trasferiva dalla stessa ad un club professionistico o dilettantistico.

Dal 1° luglio in poi le società di *Puro Settore giovanile*, se vorranno continuare ad usufruire del premio di preparazione F.I.G.C., dovranno avere necessariamente una squadra iscritta almeno in Terza Categoria o nell'Under 19, mentre coloro che hanno già una prima squadra in Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima o Seconda Categoria restano beneficiari del premio, così come avveniva in passato.

Al fine di comprendere meglio la questione, è necessario riportare per completo l'art. 96 NOIF, il quale afferma che "*le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come "giovani", con vincolo annuale per società della Lega Nazionale Dilettante, sono tenute*



a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un "premio di preparazione".

Il suddetto articolo fa riferimento a quattro distinte categorie di calciatori: sono qualificati, infatti, "giovani" tutti i calciatori dagli 8 anni fino a che non abbiano compiuto il 16° anno di età al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva.

A partire dal compimento del 14° anno, invece, i calciatori "giovani" se vengono tesserati da una società appartenente ad una delle Leghe professionistiche saranno inquadrati come "giovani di serie", altrimenti se vengono tesserati, con vincolo pluriennale, da una società dilettantistica assumeranno la qualifica di "giovani dilettanti" fino al raggiungimento del 18° anno di età dove diventeranno "non professionisti".

Appare evidente, dunque, che il premio di preparazione rappresenti una delle principali fonti di sostentamento per le piccole società calcistiche ed, in particolare, per quelle dilettantistiche. Tale strumento è infatti di vitale importanza per monetizzare il lavoro svolto nel Settore Giovanile e rappresenta indubbiamente un forte incentivo alla formazione ed addestramento tecnico dei giovani calciatori.

Il "quantum" del premio, però, non può essere deciso in base al singolo caso o alla singola fattispecie bensì deve essere definito facendo riferimento ai parametri imposti dalle tabelle dei premi di preparazione che vengono aggiornate ogni anno al termine della stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita (al momento attuale il valore è di € 553,00 - riferito alla stagione sportiva 2018/19).

La richiesta del premio deve essere inviata alle società interessate a mezzo lettera A/R, da inviare, a pena di inammissibilità, entro il 30 giugno della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato effettuato il tesseramento con vincolo del giovane calciatore. In difetto di accordo con la controparte la società richiedente potrà presentare ricorso in prima istanza alla Commissione Premi di Preparazione senza alcun costo e dovrà inviare copia del ricorso contestualmente alla controparte sempre a mezzo raccomandata A/R. Al ricorso dovranno essere anche allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive.



Un punto importante poi di questo istituto è quello riguardante la lettera liberatoria che concerne il premio di preparazione. Tale eventuale lettera (su carta intestata della Società richiedente, firmata dal Presidente pro-tempore) attestante l'intervenuta transazione tra le parti, o la rinuncia al premio, dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente, provinciale o regionale, della Società richiedente il premio, presso il quale verrà depositato l'originale, e dovrà pervenire alla Commissione Premi di Preparazione prima della data della riunione nella quale verrà presa la decisione al riguardo. Se mancante di detto requisito, la liberatoria non potrà essere presa in considerazione. In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice- Presidenti, sentito il Consiglio Federale, si farà carico del prelievo della somma stabilita tramite le Leghe o i Comitati Regionali dei club tenuti al pagamento. Le eventuali memorie ed annesse documentazioni di controparte dovranno necessariamente essere inoltrate alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Avverso le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in 2° ed ultimo grado avanti il Tribunale Federale a livello Nazionale - Sezione Vertenze Economiche. Qualora il ricorso venga accolto, la società inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale, che può arrivare fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla FIGC. La società condannata al pagamento del premio, avrà tempo 30 giorni dal Comunicato Ufficiale per adempiere altrimenti verrà deferita per violazione dell'art. 8 c. 15 CGS secondo cui: *"Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1."*

In allegato si riporta la nuova tabella di riferimento per il calcolo del "Premio di Preparazione".

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Christian Mossino)

CATEGORIA	Coefficiente Unitario	Ultima Stagione	Penultima Stagione	Terzultima Stagione	Quartultima Stagione	Quintultima Stagione
<u>DILETTANTI</u>						
3 ^a Categoria e pure L.N.D.	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2 ^a Categoria	2.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1 ^a Categoria	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Promozione	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Eccellenza	5.0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Campionato Naz. Serie D	6.0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>						
Promozione	0	0	0	0	0	0
Eccellenza	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie C	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Serie B	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Serie A	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<u>TRA CALCIO A 5</u>						
Serie D maschile	0	0	0	0	0	0
Serie C2 maschile	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie C1 maschile	1.5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Serie B maschile	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Serie A2 maschile	3.0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Serie A maschile	4.0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Femminile Prov./Reg.	0	0	0	0	0	0
Serie A2 femminile	1.0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serie A femminile	2.0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<u>PROFESSIONISTI *</u>						
Serie C	11	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Serie B	15	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Serie A	18	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

* In caso di tesseramento da "giovane" di Società della LND a "giovane di serie" di Società delle Leghe Professionistiche il parametro è raddoppiato.

Ai coefficienti sopra indicati occorre moltiplicare l'aliquota ISTAT (attualmente € 553,00)